

APPELLO 17/2012

XXXVIII Campionato Invernale Interlaghi - 1 – 4 Novembre 2012
Trofeo Credito Valtellinese - Regata Nazionale J 24 - Trofeo Timoniere Nazionale Classe Meteor
Società Canottieri Lecco
ITA 499 contro CdP

Regola 63.2 – A tutte le parti di un’udienza va concesso un tempo ragionevole per prepararsi all’udienza.

Regola 66 – Una parte dell’udienza può chiedere la riapertura non oltre 24 ore dopo essere stata informata della decisione.

LA GIURIA D’APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Piero Occhetto, Eugenio Torre (componenti), Marco Alberti (componente supplente) ha pronunciato la seguente

decisione

sull’appello tempestivamente proposto da ITA 499 Classe J 24 contro la decisione del Comitato delle Proteste che ha squalificato ITA 499 nella 7° prova del 3 Novembre per violazione della RRS 44.1, ritenendo ITA 499 che *“la decisione della Giuria di primo grado non sia conforme a quanto previsto dall’interpretazione delle Regole così come indicato nei casi ISAF correlati”*. Richiede, inoltre, *“un’opinione circa il regolare svolgimento delle procedure adottate”*.

Evidenzia ITA 499 che nella prova n° 7 del 3 Novembre, approssimandosi al primo passaggio della boa di poppa, seguiva, a circa due lunghezze, MON 5452 che si accingeva a iniziare il giro di boa. Entrambe le barche navigavano mure a dritta e sotto spy. Entrate nella zona e ammainato lo spinnaker inspiegabilmente MON 5452 dopo aver abbattuto e completato un quarto di giro si fermava in stallo in prossimità della boa. ITA 499 impegnata a difendere lo spazio in boa da una barca esterna, non si rendeva conto dell’anomalia e suo malgrado andava a collidere con la parte del giardinetto di sinistra di MON 5452 senza cagionare danno. ITA 499, ritenendo di aver infranto le regole 12 e 14, decideva di orzare per portarsi lontano dalle altre imbarcazioni e dar corso ai prescritti giri di penalità. La manovra però comportava per essa il tocco di boa protrattosi per la parte iniziale dell’orzata ma NON in occasione della prima virata. MON 5452 in acqua non esponeva la bandiera rossa e a terra NON presentava protesta. ITA 499, rientrata a terra, presentava nei termini regolare dichiarazione di autopenalizzazione, e successivamente rilevava sull’Albo dei Comunicati di essere oggetto di protesta da parte del comitato delle proteste, senza l’indicazione delle regole infrante.

Il responsabile di ITA 499, affaticato per aver corso nella giornata ben quattro prove in sequenza, mentre si accingeva a chiedere copia della protesta in segreteria, veniva chiamato al megafono dal CdP. In sala udienze gli fu contestata l’errata manovra dei giri di penalizzazione. Chiesta una proroga di tempo per meglio impostare la difesa in ragione di non aver potuto recuperare i documenti e anche per la stanchezza accumulata, gli fu risposto che i documenti erano già da tempo a sua disposizione, pertanto l’udienza poteva continuare

Il CdP, che aveva “osservato” in acqua l’incidente, al termine dell’udienza squalificava ITA 499 per violazione della Regola 44.1, perché *“ITA 499 alla boa di poppa non compiva correttamente i due giri di penalità comprendenti due virate e due abbattute”*.

Il 4 novembre, ITA 499 presentava richiesta scritta al CdP per avere copia della documentazione della protesta, e ritenendo *“che il CdP possa aver commesso un errore nella valutazione del caso di specie”* chiedeva per iscritto (ma non su un Modulo per le Proteste e Richieste) che le *“fosse consentito di riaprire l’udienza al fine di poter*

chiarire meglio i fatti accaduti”.

Al rientro delle due prove in programma il 4 Novembre, il responsabile di ITA 499 si rivolse al CdP per avere delucidazioni sul ricorso per la riapertura dell’udienza e gli fu risposto che lo stesso era in esame e a breve avrebbe ricevuto comunicazioni. Chiamato in sala udienze, gli fu comunicato dal presidente del CdP che la richiesta di riapertura non era stata accolta.

Non esiste agli atti copia del Verbale Guida dell’udienza della riapertura, ma solo una copia non firmata della dichiarazione del Presidente del CdP nella quale si afferma:

“Il CdP, lette le motivazioni adottate da ITA 499, ha deciso che, non ritenendo di aver commesso un errore significativo prendendo la decisione presa, basata fundamentalmente sulle dichiarazioni del responsabile di ITA 499, né trovando, nella richiesta di ITA 499, l’indicazione di nuove significative prove che ritenesse valide per giustificare detta riapertura, tenendo anche conto del fatto che la descrizione fatta dal responsabile corrispondeva a quanto visto dalla Giuria in acqua per cui ogni ulteriore testimonianza era inutile, ha confermato la squalifica comminata. Tutto ciò è stato comunicato verbalmente al responsabile di ITA 499, convocato in Sala udienze il mattino stesso”.

Il 5 novembre, ITA 499 richiedeva alla segreteria del circolo organizzatore copia di tutti i documenti relativi alla protesta per poter dar corso all’appello, copie che gli furono consegnate.

Riguardo alla documentazione consegnatagli, ITA 499 lamenta:

- di non notare nel diagramma inserito nella protesta del CdP le barche coinvolte, la direzione e l’intensità del vento, la posizione della Giuria che ha appurato i fatti in acqua;
- che nella dichiarazione del CdP si fa cenno a una collisione di ITA 499 con altre barche quando l’abbordo ha riguardato unicamente la barca monegasca;
- che non le è chiaro chi abbia rilevato l’infrazione o asserita tale e chi si sia presentato come testimone;
- e, infine, la mancanza della documentazione relativa alla formalizzazione dell’udienza di riapertura.

Sono pervenute osservazioni dall’appellante e dal CdP, nelle quali entrambe le parti ribadiscono le reciproche posizioni relativamente al rispetto o meno della modalità di effettuazione della penalità dei due giri da parte di ITA 499, mentre per quanto riguarda la richiesta di riapertura, solo il Presidente del CdP aggiunge che “in base alla Regola 66, il CdP, ritenendo di non aver commesso errore significativo, e neppure lieve, e non ritenendo che il ripasso dei sacri testi, né la lettura di tutti i casi ISAF attinenti al caso possano essere intesi come nuove significative prove, NON ha concesso la riapertura dell’udienza”.

Preliminarmente la Giuria d’Appello ricorda che, per quanto riguarda la protesta del CdP nei confronti di ITA 499, a norma della regola 70.1 “i fatti accertati” dal CdP non possono essere appellati. Eventuali obiezioni e contestazioni su quanto osservato “in acqua” dal CdP, avrebbero dovuto essere fatte dall’appellante nel corso dell’udienza. Di conseguenza la Giuria d’Appello non avrebbe facoltà di entrare nel merito, ma non può esimersi da far rilevare che l’impugnata squalifica comminata a ITA 499 avrebbe dovuto essere basata sulle infrazioni alle regole 12 e 14, per il contatto con MON 5452, e alla regola 31, per il tocco di boa. Nel caso di merito, la presunta violazione della regola 44.1 sarebbe ininfluenza. Infatti, eseguendo correttamente le prescrizioni della regola 44.2 ITA 499 si sarebbe esentata da altre penalizzazioni, ma non avendolo fatto, come sembra, resterebbero le violazioni alle regole 12, 14 e 31 e la conseguente la squalifica. Sennonché su tale incidente mancano nella decisione i fatti accertati

Inoltre, relativamente a quanto lamenta ITA 499 sulla mancata concessione, da parte del comitato delle proteste, di una proroga per l’apertura dell’udienza della protesta presentata dal comitato stesso, per dar modo al protestato di aver il tempo necessario per visionare la documentazione e prepararsi alla sua difesa, tale diritto è sancito dalla regola 63.2. Lascia anche perplessi la decisione assunta dal CdP di respingere, senza dar corso a udienza, la successiva richiesta di riapertura proposta da ITA 499, anche se non formalizzata su un modulo di ufficiale ma, comunque, presentata per iscritto e nei tempi consentiti.

L’aver chiamato nella sala delle udienze l’appellante per informarlo della decisione del CdP di non accogliere la richiesta per mancanza di *indicazione di nuove significative prove che il CdP ritenesse valide per giustificare detta riapertura*, e senza dar corso ad una regolare udienza e senza concedergli una pur minima possibilità di replica, costituisce una ulteriore violazione della regola 63.2 e del diritto alla difesa, non sanabile con la comunicazione a voce e successivo comunicato scritto.

PQM

la Giuria d'Appello, a norma della regola 71.2, accoglie l'appello di ITA 499 per la parte relativa al mancato rispetto della regola 63.2, negando all'appellante il diritto alla difesa nell'udienza relativa alla protesta del CdP, e rinvia la richiesta di riapertura al CdP per una nuova udienza e decisione davanti allo stesso.

Alassio 19 gennaio 2013

f.to Sergio Gaibisso, Presidente G.d.A.

copia conforme all'originale